



CITTA' DI MONCALIERI
Ufficio Attività Economiche

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 15.02.1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.70 del 21/07/1999, n.17 del 18/02/2002, n.41 del 05/04/2007, n.44 del 28/03/2008 e n.9 del 2015

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento -----	3
Articolo 2	Soppresso	
Articolo 3	Modalità di svolgimento dell'attività -----	3
Articolo 4	Attività esercitabili da una stessa impresa, compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio -----	4
Articolo 5	Soppresso	
Articolo 6	Soppresso	
Articolo 7	Soppresso	
Articolo 8	Soppresso	
Articolo 9	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività -----	5
Articolo 10	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti -----	5
Articolo 11	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti -----	8
Articolo 12	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio -----	9
Articolo 13	Altre disposizioni igienico sanitarie -----	9
Articolo 14	Aperture e trasferimenti -----	9
Articolo 15	Soppresso	
Articolo 16	Subingresso per atto tra vivi -----	10
Articolo 17	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività -----	11
Articolo 18	Affido di poltrona/cabina -----	11
Articolo 19	Sospensione e cessazione dell'attività -----	12
Articolo 20	Comunicazione dei provvedimenti -----	12
Articolo 21	Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria -----	13
Articolo 22	Calendario, orari di apertura e chiusura degli esercizi, esposizioni obbligatorie -----	13
Articolo 23	Vigilanza -----	13
Articolo 24	Sanzioni -----	13
Articolo 25	Disposizioni transitorie e finali -----	15
Articolo 26	Abrogazione ed entrata in vigore -----	15

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1) Le attività di acconciatore ed estetista, esercitate in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, sono disciplinate dalla legge n.161/1963, così come modificata dalla L. n.1142/1970 e dalla L. n.735/1984, dalla legge n.174/2005, dal decreto Legge 31/01/2007 n.7 così come convertito dalla Legge 2/04/2007, n.40 e dalla L. n.1/1990, nonché dalla L.R. n.54/1992 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) L'attività professionale di **acconciatore** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente. Le imprese di acconciatura possono svolgere i predetti trattamenti e servizi anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n.713 es.m.i. e possono altresì svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
- 3) L'attività professionale di **estetista** consiste nella prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n.1/1990 (così come aggiornato da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art.10 della medesima legge) e secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. n.713/1986; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comprese le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato alla L. 1/90 e il bagno turco.

ART. 2 –

ART. 3 – Modalità di svolgimento dell'attività

- 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
- 2) Nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali, tali attività possono essere eseguite presso il domicilio del cliente, su richiesta dello stesso, da parte delle imprese che già la svolgono in sede fissa, purché chi direttamente effettua la prestazione sia in possesso della qualificazione professionale o la effettui in presenza di chi ha tale qualifica.
- 3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, alberghi, ospedali, case di cura, palestre, circoli privati, convivenze, piscine, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, discoteche.
- 4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.
- 5) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista e/o acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della

corrispondente qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

- 6) Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, anche se a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro, o in occasione di fiere o manifestazioni, possono svolgersi previa comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti in possesso della qualificazione professionale che effettueranno le prestazioni e l'autocertificazione del rispetto delle condizioni igienico sanitarie, le quali devono essere appropriate all'attività effettivamente svolta.
- 7) La comunicazione non è dovuta per iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle associazioni del comparto.
- 8) Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dal c. 2 dell'art. 9 L. n.1/1990.
- 9) La vendita di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, od altri beni accessori concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso da parte di imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento non è soggetta alla normativa in materia di commercio al dettaglio.

ART. 4 – Attività esercitabili da una stessa impresa, presenza di attività diverse nel medesimo esercizio

- 1) Una stessa impresa individuale, avente i requisiti previsti dalla L. n.443/1985 (impresa artigiana), non può presentare comunicazioni per l'apertura contemporanea di più esercizi posti in luoghi diversi.
- 2)
- 3) Una stessa società, avente i requisiti di cui alla L. n.443/1985, non può essere intestataria di un numero di esercizi superiore al numero di soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.
- 4) Una stessa impresa, non avente i requisiti di cui alla L. n.443/1985, può essere intestataria di esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale; in questo caso si deve comunicare al Comune la persona incaricata della direzione dell'azienda.
- 5)
- 6) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede.
- 7) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista può essere svolto a condizione che il titolare o i soci o i direttori tecnici siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per svolgere le attività; in questo caso viene richiesto il possesso di distinti e separati ambienti (possono essere in comune i bagni e il locali non destinati ai trattamenti quali attesa e reception); nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare una delle qualifiche, l'attività dovrà essere adeguata di conseguenza.
- 8) L'esercizio congiunto in forma di imprese esercitate nella medesima sede delle attività di acconciatore ed estetista, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, può essere svolto a condizione che vengano definiti gli spazi oggetto delle singole attività nonché le rispettive responsabilità aziendali in relazione all'utilizzo degli spazi comuni, servizi, attrezzature, impianti e loro manutenzione tramite contratto scritto e registrato presso l'Agenzia delle

Entrate, da tenersi presso il locale affinché possa essere reso disponibile agli organi di vigilanza.

- 9) Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire che tale attività sia svolta da persona in possesso della qualificazione professionale oppure svolgere l'attività in orari diversi da quelli della/e sede/i principale/i.

ART. 5 –

ART. 6 –

ART. 7 –

ART. 8 –

ART. 9 – Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

- 1) Fermi restando i requisiti igienico - sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, etc.):
 - a) acconciatori: mq 10 per un solo posto di lavoro; mq 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) estetiste: mq 14.
- 2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini é necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.
- 3) Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto dei due punti precedenti del presente articolo e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'art. 10.

ART. 10 – Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici indicati nei commi seguenti.
- 2) L'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto sarà determinata in base alla normativa vigente in materia edilizia ed igiene del lavoro, di norma non inferiore a mt.3 con possibilità di deroga per altezze inferiori da richiedersi preventivamente alla Struttura Complessa e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'A.S.L. competente.
- 3) Per utilizzare locali interrati/seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e una idonea superficie aero-illuminante), in presenza di lavoratori dipendenti, deve essere preventivamente acquisita, presso la Struttura Complessa e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'A.S.L. competente, deroga prevista dal Decreto Legislativo n.81/2008 e devono comunque sussistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità, che non deve comunque superare il 75% nell'area/aria ambiente;
 - b) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - c) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico;
 - d) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora.
- 4) La superficie aero-illuminante non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento e comunque tale da garantire un idoneo microclima; in caso di rapporto di aerazione naturale

insufficiente deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica o di climatizzazione che preveda immissione di aria esterna ed estrazione, corredato da documentazione riportante le caratteristiche tecniche dell'impianto che deve essere conforme a quanto previsto dalla norma di riferimento UNI 10339

- 5) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, dotati di antibagno con porta. E' possibile, in particolari casi (centro storico), utilizzare anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; pareti ricoperte di piastrelle fino a mt 1.50; dotati di lavandino all'interno e tazza.
- 6) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino a un'altezza di mt 1.80, devono essere rivestiti da materiale lavabile ed impermeabili per consentire una efficace pulizia e sanificazione. I pavimenti devono avere superfici compatte e lavabili. Il termine "lavabile" deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfaldatura qualora vengano lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante.
- 7) Deve essere presente un locale sala d'attesa in relazione all'attività che si intende svolgere.
- 8) L'approvvigionamento idrico deve avvenire tramite pubblico acquedotto. In caso contrario è necessario il possesso di un certificato di analisi di potabilità dell'acqua erogata nell'esercizio. Vi deve essere disponibilità di acqua calda e fredda. Le acque reflue, provenienti dalle attività oggetto del presente Regolamento, sono paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi della Legge Regionale n. 13/90 e s.m.i, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi classificabili nella classe A, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
- 9) Gli impianti tecnici e tecnologici (elettricità, gas, riscaldamento, ventilazione, ecc..) devono essere installati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e devono essere corredati da dichiarazioni di conformità ex Legge n.46/90 o Decreto Ministeriale n. 37/08. L'impianto elettrico dei Centri di estetica e Centri Solarium deve sottostare alla Norma CEI 64-8/7, Sezione 710 e nei casi previsti dotato di Progetto che deve essere allegato alla Dichiarazione di Conformità. Inoltre dovrà essere effettuata la denuncia dell'impianto di terra, ove prevista (Decreto Legislativo n. 81/08).
- 10) Nei locali di lavoro i lavandini fissi vanno installati su parete piastrellata o di altra sostanza lavabile fino a mt 1,50 dal pavimento, sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt 0.30. I lavandini devono essere sifonati e dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti. L'operatore é autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
- 11) Il mobiliario e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia ed una disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Nel caso gli schienali siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
- 12) Deve essere presente nell'esercizio un mezzo di comunicazione in caso di urgente soccorso medico (telefono con elenco numeri d'emergenza), nonché un armadietto contenente materiale per il primo soccorso.

- 13) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva e con sportelli, per quella pulita, nonché di recipienti, muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 14) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.
- 15) Tutte le attrezzature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti normative. L'identificazione degli apparecchi ad uso estetico ed il loro livello di sicurezza sono rispettivamente definiti agli artt. 1 e 3 del D.M. 12 maggio 2011 n. 110. Per quanto concerne le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'articolo 1 del D.M. 12 maggio 2011, n. 110, occorre riferirsi alle schede tecnico-informative di cui all'allegato 2 al succitato D.M. Tutti gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico dovranno essere corredati, prima del primo utilizzo, del relativo manuale di istruzioni, in lingua italiana, nonché della dichiarazione di conformità CE.
- 16) Deve essere disponibile un locale o zona spogliatoio.
- 17) Al titolare dell'attività spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con particolare riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata a temperatura superiore ai 60° C;
 - e) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua e sapone, devono essere disinfettati o sterilizzati a seconda del loro utilizzo;
 - g) per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per venti minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno venti minuti, o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° centigradi per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione/sterilizzazione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati per la disinfezione possono essere composti che liberano cloro, in particolar modo – per la sua praticità – la clorammina, disponibile in polvere e compressa da sciogliere in acqua nella proporzione di venti grammi per litro, e di composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
 - h) l'impiego dei raggi UV può essere consigliato solo per la conservazione di strumentazione già in precedenza sottoposta a disinfezione/sterilizzazione;

- i) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio;
 - l) le spugnette e gli aghi per l'attività di estetica devono essere monouso;
 - m) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
 - n) la disinfezione e la sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, deve eseguirsi a mezzo del calore secco o umido o tramite utilizzo di sostanza chimica; devono prima, in ogni caso essere accuratamente puliti con abbondantemente acqua e sapone;
 - o) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
 - p) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
 - q) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione disinfettante;
 - r) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate dopo ogni servizio;
 - s) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati secondo le specifiche norme di sicurezza;
 - t) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
 - u) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti, con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
 - v) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
 - w) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega per deposito: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti ed in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i., art. 63, 1° comma, allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, punti 2.11, 2.12 e 2.13).
- 12) Il titolare dell'attività deve segnalare al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

ART. 11 – Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati e sui deceduti.

- 1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi alle prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

- 2) In tali casi dev'essere conseguito il preventivo nullaosta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L. in ordine alle attrezzature disponibili. In caso di prestazione su soggetto ricoverato presso luoghi di cura per malattie infettive, il Direttore Sanitario, vista la particolare attività deve valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva.
- 3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Tali strumenti devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
- 4) L'attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ART. 12 – Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico - sanitario ai seguenti requisiti:

a - locali:

devono essere indipendenti dai locali adibiti ad abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri;

b - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt 0.30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie previste dal presente Regolamento devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico - sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare con il subentro della titolarità dell'esercizio.

ART. 13 – Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero in vigilanza il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 14 – Aperture e trasferimenti

- 1) L'apertura e il trasferimento di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge

n.241/1990 e s.m.i., fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi e igienico sanitari.

- 2) Tale dichiarazione deve riportare:
 - a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);
 - d) autocertificazione antimafia.
- 3) A tale dichiarazione devono essere allegati:
 - a) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
 - in caso di società in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica, come socio o con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
 - b) documento (o relativa autocertificazione) comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario);
 - c) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico.
- 4) Il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali, degli impianti e delle attrezzature va autocertificato contestualmente alla comunicazione dell'inizio attività da effettuarsi ai sensi dell'art.19, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i.. L'autocertificazione igienico sanitaria viene presentata in duplice copia su modulistica predisposta dall'Asl (allegando duplice copia della pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza) in modo tale che una copia venga conservata dal Comune e una trasmessa all'Asl.
- 5) Eventuali modifiche strutturali rispetto a quanto riportato nella planimetria allegata all'autocertificazione igienico sanitaria dovranno essere comunicate al Comune allegando duplice copia della nuova pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza, in modo tale che una copia venga conservata dal Comune e una trasmessa all'Asl.

ART. 15 –

ART. 16 – Subingresso per atto tra vivi

- 1) Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetica è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato ai sensi dell'art.19 della legge n.241/1990, riportante i dati indicati dall'art.14, comma 2 lettere a), b), c) e d) ed accompagnata da:
 - a) documentazione attestante il trasferimento dell'azienda (copia dell'atto di compravendita o simile, registrato o relativa autocertificazione);
 - b) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualificazione professione che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
 - in caso di società in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica, come socio o con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
- c) autocertificazione igienico sanitaria in duplice copia su modulistica predisposta dall'Asl (allegando, qualora siano apportate modifiche ai locali, duplice copia della pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza) in modo tale che una copia venga conservata dal Comune e una trasmessa all'Asl.
- 2) Il subentrante, in possesso dei requisiti, può iniziare l'attività non appena presenta la denuncia di inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.
- 3) Qualora il subentrante non presenti la dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine di un anno dalla avvenuta causa di subingresso, decade dal diritto di esercitare l'attività .

ART. 17 – Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, possono presentare, entro sei mesi dall'evento, dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 16, anche in mancanza del requisito della qualifica professionale, purché venga comprovato che l'attività é esercitata da persona qualificata.
- 2) Tale dichiarazione consente lo svolgimento dell'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni; decorso il quinquennio, o al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

ART. 18 – Affido di poltrona/cabina

- 1) Unicamente per l'esercizio della tipologia di attività che si svolge conformemente a quanto previsto dal presente regolamento nei locali sede della medesima, le imprese in esercizio (cd. affidanti) possono concedere in uso a terzi (cd. affidatari), in possesso dei requisiti professionali e che esercitano in modo autonomo, una poltrona o una cabina della propria attività ed, eventualmente, le attrezzature funzionali alla prestazione, svolta nel rispetto delle norme igienico sanitarie e fiscali, stipulando apposito contratto di affido di poltrona/cabina.
- 2) Il contratto, da stipularsi in forma scritta e da registrarsi all'ufficio delle Entrate, deve stabilire requisiti, limiti, modalità e contenuti delle rispettive obbligazioni tenendo conto che obbligatoriamente deve contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:
- a) puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona/cabina) che non potranno essere utilizzate nel contempo dal titolare dell'esercizio, indicate in apposita planimetria allegata;
 - b) tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
 - c) responsabilità assunte dalle singole parti, nel rispetto della normativa di settore, in riferimento agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti, alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

- d) constatazione della conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, di climatizzazione, ecc..) presenti nei locali e del rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano la materia;
- e) rispetto della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro in considerazione della coesistenza di due attività nello stesso locale.
- 3) I soggetti del rapporto contrattuale svolgono ognuno la propria attività in veste di autonomi imprenditori nei confronti ognuno della rispettiva clientela, alla quale sarà rilasciata ricevuta fiscale.
- 4) L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, deve essere presente quando l'affidatario svolge la propria attività o personalmente o tramite il suo direttore tecnico: eventuali assenze devono ritenersi consentite solo per periodi limitati e per giustificati motivi idoneamente comprovati.
- 5) L'affidatario deve esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'eventuale ausilio di collaboratori.
- 6) L'affidatario può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la poltrona/cabina ottenuta in uso le attrezzature di lavoro e i prodotti funzionali alle prestazioni:
- di propria proprietà e in tal caso dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso della dichiarazione di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza;
 - presenti nei locali purché nel rispetto delle normative igienico sanitarie e nel rispetto degli accordi contrattuali.
- 7) La coesistenza delle attività in ogni caso deve avvenire nel rispetto della normativa attinente la sicurezza dei luoghi di lavoro. In particolare ognuna delle parti risponde per la sua attività ma, ad esclusione della poltrona/cabina oggetto dell'affido, l'affidante si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.
- 8) L'affido di poltrona/cabina è soggetto a previa comunicazione congiunta delle imprese contraenti da presentarsi al Comune allegando in duplice copia:
- planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività con individuazione della e postazioni di lavoro concesse in affido e delle parti comuni a firma congiunta;
 - autocertificazione dei requisiti igienico sanitari delle attrezzature di proprietà dell'affidatario eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività su modulistica predisposta dall'ASL.
- 9) La comunicazione congiunta non costituisce titolo di sub ingresso, ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, in assenza della quale la stessa è da considerarsi abusiva.
- 10) La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata e sulla base della stessa verranno eseguiti i controlli per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
- 11) Ogni variazione, compresa la cessazione, va segnalata con comunicazione congiunta.

ART. 19 – Sospensione e cessazione dell'attività

- 1) E' possibile sospendere l'attività fino ad un anno; della sospensione e della ripresa dell'attività deve essere data comunicazione all'ufficio Attività Economiche del Comune.
- 2) Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda al predetto ufficio e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
- 3) Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo di farne comunicazione all'ufficio Attività Economiche del Comune entro il termine di 30 giorni.

ART. 20 – Comunicazione dei provvedimenti

I provvedimenti amministrativi sono comunicati per iscritto agli interessati.

ART. 21 – Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria

- 1) E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposta, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
- 2) In caso di affido di poltrona/cabina entrambi i contraenti devono esporre all'interno dei locali indicazione del rapporto di affido in atto e il proprio cartello prezzi relativo alle prestazioni effettuate.

ART. 22 – Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - esposizioni obbligatorie

- 1) Fatto salvo l'art. 21, in ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista é altresì obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:
 - a) orario di apertura settimanale;
 - b) calendario festività.
- 2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro, l'orario dev'essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco il quale, potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva in occasione di manifestazioni.
- 3) Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari debbono scegliere un unico tipo di orario ed esporlo al pubblico a norma del punto 1).
- 4) Nei casi di affido di poltrona/cabina all'interno dei locali deve essere altresì esposto un cartello con l'indicazione del calendario festività e degli orari praticati dall'affidatario.

ART. 23 – Vigilanza

- 1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.
- 2) Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:
 - a) copia della denuncia di inizio attività presentata al Comune e relativa ricevuta di presentazione (o autorizzazione rilasciata in vigore della precedente regolamentazione);
 - b) copia della comunicazione di effettivo inizio dell'attività, di cui all'art.19, comma 2, della legge n.241/1990 e s.m.i. e relativa ricevuta di presentazione (se si tratta di nuova attività o di trasferimento in nuovi locali);
 - c) copia dell'autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per l'attività svolta e della relativa planimetria (o certificazione igienico sanitaria rilasciata in vigore della precedente regolamentazione);
 - d) copia della comunicazione congiunta di affido poltrona/cabina.

ART. 24 – Sanzioni

- 1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la comunicazione di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste

dall'art. 5 della legge n.174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

- 2) Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza di comunicazione di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12 della L. n.1/1990 e dall'art. 13 della L.R. n.54/1992.
- 3) Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
- 4) Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:
 - a) svolgimento dell'attività senza la dichiarazione di inizio attività (o precedente autorizzazione);
 - b) svolgimento dell'attività in assenza dell'autocertificazione igienico sanitaria dei locali (o del precedente certificato di idoneità);
 - c) dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lett.c) del comma 5, per perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 17;
 - d) dopo un anno di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 5, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari;
 - e) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa ai sensi dell'art. 19, comma 2.
- 5) Si provvede ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:
 - a) mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'Asl fino ad avvenuto adeguamento;
 - b) violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni;
 - c) perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 17, fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso della necessaria qualifica;
- 6) Su richiesta degli organi di vigilanza ASL, è possibile ordinare il divieto di utilizzo di singole apparecchiature, vani o prodotti presenti nell'esercizio di acconciatore e/o estetista sino a quando non si provveda agli adeguamenti richiesti in vigilanza dall'ASL: alla scadenza dei termini concessi per gli adeguamenti si provvederà ai sensi del comma precedente.
- 7) Nel caso di affido di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di cessazione dell'attività dell'affidatario, nei seguenti casi:
 - a) qualora la stessa avvenga senza previa comunicazione congiunta;
 - b) perdita o mancanza della qualificazione professionale;
 - c) dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 8, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari.
- 8) Nel caso di affido di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di sospensione dell'attività dell'affidatario nei seguenti casi:
 - a) mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'ASL, rilevate nell'ambito della poltrona/cabina in sede ispettiva, sino ad avvenuto adeguamento;
 - b) violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni.

- 9) Qualora l'ordine non venga eseguito entro 3 gg. dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ART. 25 – Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le scuole, già autorizzate allo svolgimento delle attività su soggetti diversi dagli allievi, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni di cui al punto 5) dell'art. 3.
- 2) Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla L. n.1/1990, sono assoggettate al presente Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze di cui all'art. 6, ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il legale rappresentante (in caso di società) è tenuto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività di estetica, che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico - sanitaria dei locali, con rilascio del relativo certificato; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 5 punto 1 lett. a) del presente Regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento in altra zona.
- 3) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge n.174/2005 (e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5, 2, e 6 di tale legge), sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere nel rispetto del presente Regolamento le attività per solo uomo relative al taglio di capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

ART. 26 – Abrogazione ed entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla sua ripubblicazione.
- 2) Dalla sua entrata in vigore é abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento consiliare.